

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1808

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2002

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sugli effetti ambientali ed economici del dissesto geologico e idrogeologico del territorio nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Le alluvioni si verificano ormai con una puntualità drammatica ed impressionante. I cambiamenti climatici causati prevalentemente dall'innalzamento globale della temperatura, dovuto all'effetto dei cosiddetti gas serra, si caratterizzano in un alternarsi di fasi di estrema siccità a fasi di precipitazioni piovose elevate ed intense. Il nostro paese è sempre più spesso sottoposto a frane, smottamenti, inondazioni, cedimenti strutturali.

Poco o niente è stato fatto in questi anni per il contenimento del dissesto idrogeologico del territorio, nonostante le ricorrenti denunce del mondo scientifico e di istituti che hanno quantificato in 60.000 miliardi di lire i danni che in dieci anni è costata la negligenza e l'inazione nella difesa del suolo.

Al contrario, cemento ed asfalto hanno dilagato sul territorio all'insegna delle grandi opere pubbliche: tangenti e devastazioni sono stati il risultato di questa politica che

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha qualificato incautamente come «volano dell'economia». I ripetuti ed annunciati disastri del dissesto idrogeologico – dalla Valtellina, alla Liguria alla Toscana, al Piemonte, alla Campania per ricordare quelli più significativi – non hanno convinto ancora nessun Governo a fare della difesa e valorizzazione del territorio un elemento determinante non solo delle politiche ambientali ma della stessa politica economica.

Il presente disegno di legge di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta mira a colmare gravi lacune conoscitive, ma soprattutto a confermare nel Parlamento quel ruolo di stimolo nei confronti del Governo e di iniziativa per risolvere ciò che, senza azzardo, può essere considerato il problema che più danni ha provocato, nel nostro Paese, alla salute, all'economia ed all'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sugli effetti ambientali ed economici del dissesto geologico e idrogeologico del territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione».

2. Sono compiti della Commissione:

a) verificare lo stato di applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sulla difesa del suolo, in particolare relativamente al ruolo ed all'adeguatezza dei servizi tecnici nazionali rispetto alle funzioni ad essi assegnati ed alla realizzazione e attuazione degli strumenti di pianificazione, quali gli schemi previsionali e programmatici ed i piani di bacino di competenza delle autorità nazionali, interregionali e regionali;

b) accertare l'adeguatezza e l'efficacia della legislazione regionale di attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

c) verificare l'impatto sul territorio nazionale delle grandi opere pubbliche, con particolare riferimento all'incidenza delle stesse sullo stato di degrado geologico e idrogeologico;

d) accertare gli effetti economici diretti e indiretti provocati negli ultimi dieci anni dalle alluvioni e dalle altre calamità naturali, connessi allo stato del dissesto geologico e idrogeologico;

e) accertare l'impatto dell'azione degli enti locali e delle regioni nella programmazione degli usi del territorio, nella difesa della incolumità dei cittadini e nella tutela dell'ambiente, con riferimento ai rischi deri-

vanti dallo stato di dissesto idrogeologico, e in relazione all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della legge 5 gennaio 1994, n. 37;

f) verificare l'organizzazione e i compiti del Servizio nazionale della protezione civile, la sua efficacia, la sua adeguatezza e i problemi di coordinamento;

g) proporre indirizzi legislativi e amministrativi ritenuti opportuni per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa degli organi dello Stato e degli enti territoriali;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonchè ogni volta che lo ritenga opportuno.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dall'insediamento.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in

ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, nonchè gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudizi-

ziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

